

COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro)

AREA URBANISTICA

N°07 del registro

Prot. n°4891

Concessioni – Anno 2013

“LICENZA DI SUB INGRESSO”

OGGETTO: Ditta Lombardo Antonio - Concessione demaniale marittima n°4/2013 di mq 600 ad uso Turistico- Ricreativo - Foglio 10 Part. 710 (Parte) - Lotto n°4 PCS.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO l'art. 46 del codice della navigazione e l'art. 30 del relativo regolamento di esecuzione, che disciplinano l'istituto del sub ingresso;

VISTO l'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che subordina la delega alle Regioni delle funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative, all'adozione di un DPCM di individuazione delle c.d. aree escluse rappresentate dai porti e dalle aree di preminente interesse nazionale ove gli organi dello Stato continuano ad esercitare funzioni in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale;

VISTO l'art. 01 del d.l. 400/1993 conv. nella legge 494 del 1993 che individua le seguenti attività aventi finalità turistico – ricreative: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione;

CONSIDERATO che il conferimento delle funzioni a favore delle Regioni è stato reso operativo dal 01.01.1996, a seguito dell'adozione del DPCM del 21.12.1995 che individua le c.d. aree escluse di competenza statale per esigenze di sicurezza nazionale, della navigazione marittima e di polizia doganale;

VISTO l'art. 105 comma 2 lett. l) del d.lgs. n. 112/1998 che ha conferito alle Regioni le funzioni amministrative inerenti al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale **per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia**; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni.

Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 01 gennaio 2002;

VISTO l'art. 42 del decreto legislativo n. 96 del 1999 che ha stabilito, nell'ambito del potere sostitutivo del Governo, che le funzioni amministrative di cui all'art. 105 comma 2 lett. f) e l) sono esercitate dai Comuni, enti competenti al rilascio delle concessioni demaniali marittime per qualsiasi finalità, tranne che per l'approvvigionamento delle fonti di energia;

VISTA la legge Regione Calabria 3 marzo 2000 n. 3 che, in attuazione dell'art. 59 del D.P.R. 616/1977, ha mantenuto in capo alla Regione Calabria le sole funzioni amministrative relative alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico - ricreativo, in attesa della predisposizione dei piani di utilizzo degli arenili;

VISTO l'art. 107 comma 3 lett. f) del d.lgs. 267/2000 che, nel rispetto del principio di separazione tra la sfera politica di indirizzo e controllo e quella gestionale - amministrativa, attribuisce ai dirigenti la competenza all'adozione di provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati per legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

VISTO il decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 4 della legge Regione Calabria n. 17 del 2005 che attribuisce ai Comuni la competenza al rilascio, rinnovo, alla revoca ed alla decadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico - ricreative;

VISTO l'art. 12 comma 4 del PIR (Piano d'Indirizzo Regionale) del 12 giugno 2007 che stabilisce che il subingresso potrà essere autorizzato dall'amministrazione concedente soltanto una volta nell'arco del periodo di validità della concessione, salvo che si verifichi la morte del titolare o per casi di inabilità;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio n. 16066 del 24.10.2007 con il quale le funzioni amministrative inerenti la gestione del demanio marittimo con finalità turistico - ricreative sono state conferite ai Comuni, a far data dal 28 dicembre 2007;

CONSIDERATO che al protocollo dell'Ente in data 31.05.2013 al n.4769, la Ditta Perri SAS di Perri Amalia & C concessionaria di un'area d. m. di mq. 600 , ricadente nel Lotto n°4 del PCS di questo Comune, di cui alla licenza di concessione n° 04/2013, ha presentato apposito modello D4, con il quale ha chiesto di essere autorizzata a far subentrare nel predetto titolo la Ditta Lombardo Antonio;

VISTO l'atto di cessione d'azienda Repertorio n°7615 Raccolta 5007 del 27.05.2013 registrato a Catanzaro il 29.05.2013 al n°2793 con il quale la società Perri SAS di Perri Amalia & C. p. iva 02491340796 con sede in Montepaone via Nazionale n°3 vende al signor Lombardo Antonio nato a Montepaone il 07.08.1970 ed ivi residente in via Mazzini n°66/4 C.F. LMBNTN70M07F586T l'azienda avente ad oggetto la gestione di uno stabilimento balneare in Montepaone Via Marina e di cui alla Licenza sopra meglio descritta;

VISTO il pagamento dei canoni relativi alle annualità pregresse;

VISTA la ricevuta comprovante il versamento del canone di € 661,88 (seicentosessantuno/88) per l'anno 2013, in riconoscimento della demanialità del bene concesso e quale corrispettivo della presente concessione, nonché della relativa addizionale regionale di cui all'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 1 del 1971;

VISTA la cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. prestata a seguito di emissione polizza Fideiussoria n° 96/82521164 del 13.05.2013, tramite Agenzia Assicurativa Unipol di Catanzaro debitamente volturata in favore del Sig. Lombardo Antonio;

Tanto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

autorizza, ai sensi dell'art. 46 del codice della navigazione, il sub-ingresso nella concessione n. 04 del 15.05.2013, protocollo n. 4168 che se pur non allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore del signor Lombardo Antonio nato a Montepaone il 07.08.1970 ed ivi residente in via Mazzini n°66/4 c.f. LMBNTN70M07F586T, che dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nel predetto atto concessorio, valevole fino al 31/12/2020, sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle sanzioni fissate dal codice della navigazione, e per l'effetto rilascia al subentrante apposita licenza, senza diritto d'insistenza o rinnovo automatico alla scadenza del rapporto concessorio.

Il concessionario dichiara:

1. **di essere a conoscenza** che al TAR per la Calabria è stato depositato un ricorso proposto dal Sig. Pachì Michele per l'annullamento della concessione rilasciata da questo Ente in favore della Società Perri SAS di Perri Amalia & C notificato in data 26.09.2011 ed acquisito agli atti del comune in data 28.08.2011 prot. n°9394;
2. **di essere a conoscenza** che al TAR per la Calabria è stato depositato un ricorso proposto dalla ICNC SRL con sede in Catanzaro di annullamento del Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Montepaone approvato con determina n°1921 del 29/03/2011 del Dirigente del Settore Urbanistico e Gestione Tecnica del Patrimonio della Provincia di Catanzaro e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi, consequenziali, e/o prodromici;
3. **di essere a conoscenza** che al TAR per la Calabria è stato depositato un ricorso proposto dal Sig. Pachì Michele contro il comune di Montepaone e nei confronti della signora Perri Amalia Legale Rappresentante della Perri s.a.s. per l'annullamento – previa sospensione del permesso edilizio n.11 del 15.05.2013 e della concessione n°4/2013 rilasciati da questo Ente in favore della Società Perri

SAS di Perri Amalia & C, notificato in data 24.05.2013 ed acquisito agli atti del comune in data 28.05.2013 prot. n°4640;

4. **di esonerare** come con il presente atto **esonera** in caso di eventuale accoglimento da parte del TAR Calabria dei ricorsi di cui sopra, l'Amministrazione Comunale di Montepaone e gli uffici interessati, da qualsiasi tipo di responsabilità che l'eventuale annullamento di che trattasi potrebbe produrre sulla efficacia della presente concessione.

La presente licenza sarà pubblicata all'albo pretorio online del Comune e trasmessa alla Regione Calabria, Dipartimento n.8 Urbanistica e Governo del Territorio, alla Capitaneria di Porto e all'Agenzia del Demanio territorialmente competenti.

Montepaone,04.06.2013

Accertata completezza e regolarità dell'atto.

Il Responsabile dell'Area

(Geom. Francesco Ficchi)

Il sottoscritto Lombardo Antonio, dichiara di accettare senza restrizione alcuna, le condizioni contenute nel presente atto, riflettente la concessione n. 04/2013 a favore della Ditta Perri S.A.S. di Perri Amalia & C. e gli obblighi derivanti dal contratto stesso, come se fosse stato da lui stipulato.

Dichiara altresì di eleggere il proprio domicilio agli effetti di quest'atto in Montepaone in via Mazzini n°66/4.

IL CONCESSIONARIO